

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le prove di esame ed i programmi del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di direttori dei servizi generali e amministrativi in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
2. In sede di prima applicazione, in ottemperanza dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, per almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi devono intendersi gli anni, anche non consecutivi, nei quali il servizio di D.S.G.A. è stato svolto in via continuativa fino al termine dell'anno scolastico.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
- a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - d) Direttore dei servizi generali e amministrativi: D.S.G.A.;
 - e) Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali: USR;
 - f) i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR: dirigenti preposti agli USR.

Articolo 3
(Articolazione del concorso)

1. Il concorso si svolge su base regionale o interregionale. Nel bando di concorso sono indicati i casi in cui si procede all'accorpamento della procedura concorsuale relativa a più regioni, fermo restando la valenza regionale della singola graduatoria. Il candidato può presentare la domanda esclusivamente per una sola regione. Il concorso si articola in due prove scritte, di cui una può essere a contenuto teorico-pratico, di cui all'articolo 5, nella prova orale di cui all'articolo 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Il bando di cui all'articolo 11 può prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.

Articolo 4
(Prova preselettiva)

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità psico-attitudinali. La prova si può svolgere in più sessioni.
2. Il bando di cui all'articolo 11 disciplina l'articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l'eventuale pubblicazione dei quesiti prima della prova medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
4. I soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.

Articolo 5
(Prova scritta ovvero teorico-pratica)

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al bando previsto dall'articolo 11, sono ammessi a sostenere due prove scritte, di cui una può essere a contenuto teorico-pratico. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata delle prove è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le prove scritte di cui al comma 1 sono composte da sei quesiti a risposta aperta.

3. I sei quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo, con riferimento al diritto dell'Unione europea; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; e) diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato; f) ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico.

4. La prova teorico pratica consiste nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo con riferimento a questioni riguardanti l'attività gestionale dell'istituzione scolastica.

Articolo 6 (Prova orale)

1. I candidati che, ai sensi dell'articolo 7, hanno superato le prove di cui all' articolo 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.

2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte di cui all'art. 5, comma 3, in aggiunta alle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; b) legislazione scolastica, con particolare riferimento alle più recenti evoluzioni normative. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua inglese. Nell'ambito della prova orale viene, altresì, accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego.

Articolo 7

(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta punti, di cui trenta per la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ovvero teorico-pratiche, trenta per la prova orale e 10 per i titoli.

2. La valutazione delle prove scritte ovvero teorico pratica è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 21 punti preclude la valutazione della prova scritta o teorico-pratica successiva. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove, fermo restando che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 21 punti.

3. la commissione assegna alla prova di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21 punti.

4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di 10 punti, ai sensi del Decreto del Ministro (sui titoli n. ??? del ???).

5. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. ??? del ??? recante i criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico pratiche, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

7 Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra

loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

8. È fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.

Articolo 8

(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 5 sono predisposte dalle commissioni secondo il programma ed i contenuti di cui all'Allegato A.

2. Ciascuna commissione predispone per ogni prova scritta o teorico pratica e prima dell'inizio delle stesse, n. 3 tracce in busta chiusa e in plichi separati e sottoscritti dai componenti della Commissione.

3. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. La Commissione sceglie altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Ciascun candidato estrae la busta contenente i quesiti immediatamente prima della propria prova.

4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 9

(Programmi di esame e prove specifiche)

1 L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e i programmi di esame.

Articolo 10

(Graduatorie finali)

1 All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria regionale di merito. La posizione utile in graduatoria non costituisce garanzia di assunzione ed è comunque subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della PCM secondo le modalità assunzionali indicate al comma successivo.

2. Le assunzioni di cui al concorso pubblico per l'assunzione di D.S.G.A. bandito in base all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti beneficiari dell'immissione in ruolo ai sensi dei commi precedenti procedono alla scelta della provincia e dell'istituzione scolastica di prima assegnazione sulla base della posizione rivestita in graduatoria.

4. Le graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 552, comma 1 del Testo Unico, restano in vigore fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo per l'accesso al profilo professionale di D.S.G.A.